



**COMUNE DI TARCENTO**

**PROVINCIA DI UDINE**

## **REGOLAMENTO DEL MERCATO**

**Approvato con deliberazione consiliare del 27/06/2000, n. 76**

**Ravvisato privo di vizi di legittimità dal Comitato Regionale di Controllo (Co.Re.Co.) il 24/08/2000 n. 16497;**

**Modificato con deliberazione consiliare del 28/09/2000, n. 92**

**Ravvisato privo di vizi di legittimità dal Co.Re.Co. il 20/11/2000 n. 6196;**

**Modificato con deliberazione consiliare del 23/12/2011, n. 102 (Abrogazione disposizioni riportate nella parte B "Regolamento delle fiere")**

**Articolo 1  
Generalità**

1. L'area di mercato è situata, come evidenziato nell'Allegato A, in via Roma, Piazza Libertà, Piazza Roma e Piazza Mercato, nell'ambito della zona pedonale del centro storico.
2. Il mercato si svolge, con periodicità annuale, a cadenza settimanale nella giornata di venerdì.
3. Nel caso in cui nelle giornate prestabilite per il mercato ricorrano festività o manifestazioni di pubblico interesse, il Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali, potrà disporre l'anticipazione, la posticipazione, la sospensione o il trasferimento provvisorio del mercato stesso, dandone comunicazione agli interessati almeno quindici giorni prima.

**Articolo 2  
Specializzazione merceologica**

1. E' consentita la vendita nel mercato di tutte le merceologie, eccezione fatta per quei generi la cui vendita è esplicitamente vietata dalla vigente normativa sul commercio su aree pubbliche o dalle normative di carattere igienico-sanitarie.

**Articolo 3  
Numero posteggi e dimensioni**

1. L'area complessiva destinata al mercato è di circa mq. 6.500, di questi mq. 128 sono destinati ai produttori agricoli.
2. All'interno del mercato sono disponibili n. 47 posteggi, per una superficie complessiva occupata dai banchi di mq. 2.311,73 più mq. 128 destinati ai produttori agricoli, con le seguenti caratteristiche dimensionali:

numero posteggi	lunghezza	larghezza	totale mq
1	9,4	5	47
2	9,6	6	57,6
3	12	5,9	70,8
4	7,5	4,5	33,75
5	5,8	5,7	33,06
6	12,2	5,5	67,1
7	8,9	5	44,5
8	8,8	5	44
9	9	4,6	41,4
10	10,2	9,1	92,82
11	8	5,1	40,8
12	9,8	7,1	69,58
13	13,3	5	66,5
14	7	5,7	39,9
15	9,8	5,4	52,92
16	9,9	5	49,5
17	8	4,2	33,6
18	10	5	50
19	9,1	5,3	48,23
20	13	4,4	57,2
21	9	5,3	47,7
22	8,6	5	43
23	9	5	45
24	10	5	50
25	8,5	4,8	40,8
26	8,5	5,4	45,9
27	8,3	4	33,2
28	12,2	5	61
29	10,5	4	42
30	11,5	6,4	73,6
31	11,5	5	57,5
32	11	5,3	58,3
33	9,2	4,2	38,64
34	10	4,2	42
35	11	5,6	61,6
36	8	4	32
37	7	5	35
38	9,2	4,5	41,4
39	7,6	4,8	36,48
40	9,7	4,4	42,68
41	10,4	6,5	67,6
42	15,5	5	77,5
43	10	4	40
44	8	5	40
45	8	5	40
46	10	5,6	56
47	6,1	3,7	22,57
<b>TOTALE</b>			<b>2311,73</b>

3. Le aree riservate ai produttori agricoli saranno ripartite destinando il 50% della superficie per posteggi ad operatori annuali o stagionali ed il 50% ad operatori occasionali. I posteggi, che saranno individuati dal Corpo di Polizia Comunale secondo criteri localizzativi che garantiscano il passaggio delle persone, potranno avere una superficie massima di mq. 16.

4. I posteggi di durata stagionale potranno essere concessi per periodi di tempo minimi di 60 giorni e massimi di 180 giorni. Le stagioni riconosciute ai fini del presente articolo

\* 1 Il Comitato Regionale di Controllo ha esaminato la deliberazione di cui all'oggetto ed ha preso atto della mancanza di vizi di legittimità avvertendo che all'art. 3 comma 4 la definizione di "stagione" deve essere quella prevista dalla deliberazione della Giunta Regionale 23.04.1999 n. 1278/99 art. 1 lett. c) che prevede "un periodo di tempo anche frazionato non inferiore a 60 gg. e non superiore a 180 gg. che può comprendere anche parte dell'anno successivo o quello in cui ha inizio".

sono due: stagione invernale e stagione estiva. I periodi concessi dovranno rientrare necessariamente solo in una delle due stagioni.

5. L'area destinata a produttori agricoli occasionali sarà assegnata secondo i criteri generali previsti per i posteggi temporaneamente vacanti di cui all'articolo 4, comma 3 dei "Criteri comunali di concessione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche".
6. La planimetria del mercato, con evidenziate le dimensioni e la dislocazione dei posteggi esistenti, è riportata nell'Allegato B al presente Regolamento.

#### **Articolo 4**

### **Assegnazione dei posteggi**

1. L'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base delle indicazioni previste dai "Criteri comunali di concessione dei posteggi per il Commercio su aree pubbliche".
2. La concessione dei posteggi ha durata decennale e può essere rinnovata. La richiesta di rinnovo deve pervenire all'Ufficio preposto prima della scadenza della concessione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Articolo 5**

### **Orario di apertura e di chiusura**

L'orario di apertura e di chiusura del mercato è fissato con apposita Ordinanza sindacale tra le ore 6.00 e le ore 15.00.

#### **Articolo 6**

### **Accesso al posteggio da parte degli operatori**

1. I titolari di posteggio possono accedere all'area del mercato 1 ora prima dell'orario di apertura e devono liberare la stessa entro 1 ora dall'orario di chiusura del mercato.
2. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi non occupati il termine oltre il quale il posteggio deve ritenersi vacante è di 30 minuti dall'orario di apertura del mercato.

#### **Articolo 7**

### **Tipo di autorizzazione**

1. Il posteggio viene concesso a titolari di autorizzazione di cui all'articolo 2 della L.R. 14/99 e, per la parte destinata ai produttori agricoli, agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti in possesso della certificazione del Sindaco del Comune in cui è ubicato il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei beni posti in vendita. La perdita del posteggio comporta la decadenza di diritto dell'autorizzazione.

#### **Articolo 8**

### **Tipo di attrezzature utilizzabili**

1. Sono ammesse al mercato esclusivamente strutture di tipo mobile, comprese quelle organizzate su mezzi meccanici, che comunque non potranno occupare superfici superiori a quelle concesse.

#### **Articolo 9**

## **Direzione e sorveglianza**

1. La direzione del mercato è affidata all'ufficio preposto al servizio, mentre la sorveglianza del mercato è affidata al Corpo di Polizia Comunale.
2. A cura dell'Ufficio preposto sarà tenuto apposito registro di tutte le concessioni di posteggio con l'aggiornamento costante delle presenze.
3. A disposizione del pubblico, presso la stessa struttura, verrà conservata la planimetria dell'area di mercato con evidenziati i posteggi esistenti, assegnati e disponibili.
4. A cura dell'ufficio di Polizia Comunale sarà tenuto apposito registro con le assenze dei titolari di posto fisso, nonché le presenze dei precari (a prescindere che possano svolgere o meno l'attività).

### **Articolo 10**

#### **Pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico**

1. L'occupazione del posteggio è subordinata al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico dovuta calcolata sulla base della superficie concessa.

### **Articolo 11**

#### **Divieti**

1. Nell'area adibita a mercato agli operatori è fatto assoluto divieto di:
  - installare i manufatti in modo tale da alterare il suolo pubblico: in particolare non è consentito infiggere pali o punte e smuovere la pavimentazione, nonché applicare striscioni, manifesti e cavi sulle strutture monumentali, così come ancorarsi ai sostegni della pubblica illuminazione;
  - cedere ad altri la concessione del posteggio salvo che mediante regolare atto di cessione del ramo d'azienda relativo;
  - insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo il suolo del mercato;
  - tenere materiali che possano originare cattive o nocive esalazioni;
  - tenere in deposito o in esposizione materiali pericolosi;
  - esporre in vendita, introdurre nel mercato o tenere nascosti generi commestibili guasti, fermentati o comunque alterati; turbare la libertà delle contrattazioni, spargere notizie tendenziose, atte a provocare alterazioni artificiali dei prezzi;
  - svolgere giochi in cui la fortuna e l'azzardo siano determinanti alla vendita;
  - usare autoveicoli, carri, animali, ceste e simili che impediscano la libera circolazione;
  - vendere al di fuori delle aree a posteggio con "merce a braccio";
  - fare bagarinaggio e incetta, praticata sotto qualsiasi forma, delle merci in vendita;
  - infastidire i passanti con richiami insistenti o molestandoli in qualsiasi maniera;
  - effettuare forme di vendita per mezzo di battitori ed imbonitori;
  - fare uso di diffusori sonori o apparecchi per l'amplificazione dei suoni in modo da recare molestia e disturbo alla quiete pubblica;
  - accendere fuochi di qualsiasi tipo;
  - scambiare i posteggi in concessione con altri concessionari;
  - occupare con le attrezzature uno spazio maggiore di quello assegnato;

### **Articolo 12**

#### **Prescrizioni particolari**

1. Eventuali tende o coperture analoghe dei banchi dovranno essere sollevate da terra di almeno mt. 2,10 collocate in modo da lasciare libero e agevole il passaggio al fine di non costituire pericolo e molestia e di non precludere la visuale di altri banchi, nonché lo spazio per il passaggio dei mezzi di soccorso.
2. Le tende di copertura dovranno essere decorose, mantenute pulite ed in ottimo stato di conservazione.
3. Le merci potranno essere esposte esclusivamente entro il perimetro del posteggio.
4. Il titolare di posteggio è tenuto a contenere tutto il materiale entro la superficie assegnata e a rimuoverlo al termine dell'orario di esercizio, lasciando perfettamente in ordine e pulita l'area di sua competenza, raccogliendo tutti i rifiuti derivanti dallo svolgimento della sua attività e depositandoli negli appositi contenitori predisposti dal Comune.
5. L'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all'osservanza delle vigenti norme igienico-sanitarie e soggetta all'autorizzazione sanitaria, la quale deve indicare la tipologia merceologica autorizzata, ivi compreso l'obbligo di munirsi di adeguati sistemi di captazione a mezzo aspiratori e successiva depurazione con filtri a carboni attivi, atti a consentire l'abbattimento di qualsiasi odore e/o fumo molesto.
6. Tutta le merci in vendita dovranno essere dotate dell'indicazione dei prezzi secondo le vigenti disposizioni di Legge.

### **Articolo 13** **Sanzioni**

1. Salvo sia diversamente stabilito da altre disposizioni di Legge il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 della L. 14/99 e dall'articolo 106 del R.D. n. 383/1934.

**CRITERI COMUNALI DI CONCESSIONE DEI POSTEGGI PER IL COMMERCIO  
SU AREE PUBBLICHE**



## **Articolo 1**

### **Criteria per la concessione dei posteggi**

1. L'assegnazione delle aree per l'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 2 della L. 14/99 viene effettuata, fino all'esaurimento dei, posteggi disponibili per il commercio su aree pubbliche della rispettiva tipologia.
2. Ai fini della concessione del posteggio deve essere inoltrata, esclusivamente a mezzo di Raccomandata A.R., apposita domanda di autorizzazione indirizzata al Sindaco e contenente, oltre all'indicazione delle generalità (ragione sociale se società) e dell'indirizzo del richiedente, l'indicazione della nazionalità, la specificazione delle merceologie trattate, nonché della superficie necessaria per l'esercizio dell'attività.
3. Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico risultante dalla data di spedizione della raccomandata stessa. In caso di stessa data di spedizione per più domande, ha titolo di priorità la ditta con maggiore anzianità di iscrizione nel Registro Ditte ora Registro delle Imprese.
4. L'assegnazione dei posteggi deve essere effettuata nel rispetto, quando necessario all'attività, dei collegamenti alle reti idriche, elettriche e fognarie e delle peculiarità merceologiche dei mercati specializzati, anche stagionali.
5. I soggetti che all'entrata in vigore delle Delibere di istituzione dei singoli mercati siano già titolari di posteggio conserveranno il diritto alla concessione.
6. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciato secondo i seguenti criteri di priorità:
  - Trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato;
  - Maggior numero di presenze nel mercato, dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario;
  - Anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;
  - Anzianità della domanda;
  - Anzianità di iscrizione nel registro delle Imprese;
  - Anzianità di iscrizione al REC;
  - Sorteggio.
7. I posteggi liberi vengono assegnati su bando approvato con provvedimento del responsabile del servizio. La graduatoria ha validità triennale.
8. Le concessioni di posteggio per l'esercizio dell'attività, comprese quella stagionale, hanno validità di anni 10 con possibilità di rinnovo. La domanda di rinnovo deve pervenire all'Ufficio competente prima della scadenza della concessione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
9. Il numero delle presenze conteggiate decorre dall'entrata in vigore della Legge Regionale n. 14 del 4 giugno 1999.

## **Articolo 2**

### **Criteria per l'assegnazione delle aree riservate ai produttori agricoli**

1. L'Assegnazione delle aree riservate ai produttori agricoli per la vendita dei propri prodotti viene effettuata su presentazione di apposita domanda, da inviare al Comune esclusivamente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, fino al completamento delle aree destinate a tale tipo di attività, secondo le modalità previste dai singoli Regolamenti dei mercati e l'ordine cronologico risultante dalla data di spedizione della raccomandata stessa.

2. Alla domanda deve essere allegata idonea certificazione in carta libera, rilasciata dall'autorità comprovante la qualifica di agricoltore e l'ampiezza del fondo utilizzato.
3. I produttori agricoli titolari di posteggio, all'entrata in vigore della presente delibera, conserveranno il diritto alla concessione di un posteggio, all'interno dello stesso mercato, nell'area riservata ai produttori agricoli.
4. Le concessioni di posteggio, comprese quelle stagionali, hanno validità di anni 10 con possibilità di rinnovo previa presentazione annuale della certificazione di cui al comma 2.

### **Articolo 3**

#### **Numero di posteggi all'interno del mercato**

1. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato. Tale divieto non si applica a chi, alla data del 31 ottobre 1998, fosse titolare di più posteggi nello stesso mercato e alle società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.
2. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

### **Articolo 4**

#### **Assegnazione temporanea dei posteggi vacanti**

1. I posteggi dei mercati momentaneamente non utilizzati vanno assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in base ad un'autorizzazione di cui all'articolo 2 comma 3 e 4 della L.R. 14/99 rilasciata da un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia e, tra questi, a chi dimostra di avere il più alto numero di presenze nel mercato in questione a partite dai due anni precedenti l'approvazione del presente Regolamento, indipendentemente dalla residenza, sede, nazionalità o merceologia trattata dal richiedente. A parità di presenze vale, quale criterio di priorità, la data di iscrizione al Registro Ditte, ora Registro delle Imprese.
2. Eventuali posteggi temporaneamente non occupati all'interno delle aree riservate ai produttori agricoli entro 30 minuti dall'inizio del Mercato verranno assegnati mediante sorteggio tra i produttori agricoli, muniti della certificazione prevista dal precedente articolo 2, comma 2, al momento presenti. In mancanza di produttore agricoli possono essere assegnati ai precari.
3. Resta salvo che non possono essere assegnati posteggi al di fuori di quelli previsti dal presente Regolamento.
4. In caso di assenza di un operatore a posto fisso il posteggio potrà essere occupato da un'unica ditta indipendentemente dalla metratura.

### **Articolo 5**

#### **Trasferimento per miglorie**

1. I commercianti su aree pubbliche concessionari di posteggio nei mercati possono, al fine di migliorare la propria posizione, presentare al Sindaco domanda di trasferimento in uno dei posteggi che si rendessero saltuariamente disponibili.
2. L'assegnazione dei posteggi viene effettuata in base alla data di spedizione della domanda da effettuare esclusivamente a mezzo di Raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1 comma 6.

### **Articolo 6 Subingresso**

1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda esercitata su area pubblica, per atto tra vivi o mortis causa, è disciplinato dalla normativa di cui alla L.R. 14/99.
2. Il subentrante acquisisce tutti i diritti relativi all'azienda acquisita, comprese le presenze nel mercato risultanti nell'atto di cessione.
3. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più purché il trasferimento avvenga insieme al complesso di beni, concessioni di posteggio comprese, per mezzo dei quali ciascuna di esse viene utilizzata.
4. Sono vietati il trasferimento dell'attività di una o più tabelle merceologiche possedute e la concentrazione di più esercizi.
5. Eventuali proroghe ai termini di denuncia di cui all'articolo 12 L.R. 14/99 possono essere concesse per malattie comprovate da certificato medico.

### **Articolo 7 Autorizzazioni a soggetti non italiani**

1. Gli operatori cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, abilitati nel loro Paese allo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio del F.V.G. con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico, nonché delle condizioni e delle modalità stabilite dal Comune ai sensi della normativa vigente.
2. Gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea che intendono esercitare attività commerciale soggiacciono alle disposizioni di cui al D. Igvo n. 286/98.

### **Articolo 8 Decadenza della concessione di posteggio**

1. La concessione al posteggio decade per i motivi e con le modalità di cui alla Legge Regionale n. 14 del 4 giugno 1999.

### **Articolo 9 Revoca della concessione di posteggio**

1. Il Sindaco procede alla revoca della concessione per comprovati motivi di pubblico interesse o pubblica utilità. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale secondo i criteri di cui all'articolo 6 della L.R. 14/99.

2. Il provvedimento di revoca della concessione di posteggio va immediatamente comunicata all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

### **Articolo 10**

#### **Registro dei commercianti su aree pubbliche titolari di posteggio**

1. E' istituito apposito registro nel quale sono iscritti i commercianti su aree pubbliche frequentatori abituali del Mercato elencati per ordine alfabetico con l'indicazione della data di presentazione della domanda di concessione del posteggio, del riferimento numerico del posteggio assegnato, del numero di presenze, del numero delle assenze ingiustificate, della merceologia trattata ed eventualmente dei provvedimenti disciplinari adottati dal Comune nei confronti del medesimo.